

IO STO CON SIMONE ONLUS

Sede: Settimo Milanese (MI) – Via Panzeri 10/3

C.F: 97824510156

Verbale Assemblea Straordinaria del 22 Gennaio 2026

In data 22 gennaio 2026 alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione (denominazione riportata nello statuto vigente), sita in Settimo Milanese, via Panzeri 10/3 si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione delle modifiche statutarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.lgs. n. 117/2017.

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Torresani Elena e chiama a fungere da segretario il Sig. Pinciroli Matteo, estensore del presente verbale.

Il Presidente constata preliminarmente che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata.

Essendo presenti personalmente tutti i soci dell'Associazione, nel numero di 10

- Torresani Elena;
- Pinciroli Maurizio;
- Pinciroli Matteo;
- Torresani Silvia;
- Premoli Luca;
- Dainese Alberto;
- Marchini Arianna;
- Lucini Maurizio;
- Colombo Speroni Angelo;
- Bianchi Chiara

il Presidente dichiara che l'Assemblea straordinaria è da ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi della convocazione della presente Assemblea, chiamata a pronunciarsi sul punto all'ordine del giorno in particolare, il Presidente specifica come sia necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto al fine di recepire tutte le novità normative espresse e codificate dal Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, il nuovo Codice del Terzo Settore,

e ciò in particolar modo al fine di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura del nuovo Statuto dell'associazione, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'associazione. Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come Allegato "A"), dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore)

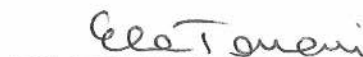
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea Straordinaria alle ore 22.00

Settimo Milanese, 22/01/2026

(Il Segretario)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Perini", written over a horizontal line.

(Il Presidente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Tomeni", written over a horizontal line.



STATUTO ASSOCIAZIONE IO STO CON SIMONE ETS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, l'associazione denominata: **"Io sto con Simone - ETS"** di seguito, in breve, **"associazione"**.
L'associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e dalle norme del codice civile in tema di associazioni.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come **"RUNTS"**), l'Associazione deve utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo **"ETS"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Settimo Milanese (MI) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo, con successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia.
5. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, si prefigge di promuovere e sostenere economicamente terapie riabilitative innovative per minimizzare i sintomi e i danni prodotti dalle malattie cromosomiche rare e le conseguenti difficoltà nel trovare una riabilitazione efficace.

ART 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. u), beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, co.1 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - lett. w), promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l'associazione si propone di:

- finanziare terapie riabilitative motorie e comunicative attraverso iniziative benefiche e di sostegno direttamente alle famiglie che non possano sostenere gli alti costi delle cure;
- sostenere, ove vi siano ulteriori fondi, gli enti senza scopo di lucro che operano nella ricerca sulle malattie rare, nella velocizzazione della diagnosi genetica, nella presa in carico e nel supporto alle famiglie di fronte alle difficoltà che devono affrontare.
- informare sul territorio per far conoscere le malattie rare (in particolare la sindrome "Invdup 15", e la sindrome di "Lenox Gastaut") e le difficoltà nell'intraprendere un percorso riabilitativo efficace, anche attraverso conferenze informative sul territorio sulle patologie cromosomiche rare e le loro conseguenze motorie e comunicative ma, soprattutto, le terapie più innovative da intraprendere per minimizzare i sintomi.

ART. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività, documentandone il carattere secondario in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, ove sia redatto il bilancio.

ART. 5 – RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione
3. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
4. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro. Il numero degli associati è illimitato.
5. Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari, tutti con pari diritti.
6. Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto.
7. Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
8. Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del

particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione, fermo restando la sottoscrizione da parte loro della domanda associativa.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione e nel rispetto del precedente articolo, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inviare al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
5. L'Assemblea di cui al precedente comma dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Eventuali domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale, se prevista, ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio direttivo.
2. La quota sociale, se presente, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo;

f) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.

ART. 9 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. L'Assemblea delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 11 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Il Consiglio direttivo e l'Organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso, fermo restando che possono essere rimborsate loro le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 12 – ASSEMBLEA

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, se Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità sono definiti in apposita delibera di Consiglio o in un regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente.
5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta e firmata. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione da parte del Consiglio direttivo, che può conferire tale compito, con apposita delibera, ad un consigliere.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, se ritenuto opportuno o previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo, se predisposto;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari



allo statuto o alla legge;

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, in prima e seconda convocazione.

ART. 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 2/4 (due quarti) degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In entrambi i casi, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto (di persona o per delega).
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà

comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo, se predisposto, e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono renderlo noto e astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione da parte degli associati e trascritto nel libro delle Assemblee. Le decisioni dell'Assemblea impegnano al rispetto tutti gli associati.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti ed elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vice-Presidente. La sua durata è prevista al precedente art. 11, al co. 2.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre eventuali regolamenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, co. 1, lett. h);;
 - e) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, se predisposto, il preventivo economico ed il programma di attività;
 - f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;

- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente, per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra decisione necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente e validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive. Il/i consiglieri può/possono, altresì, essere revocato/i dall'Assemblea ordinaria, con apposita delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti o soggetti esterni senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 19 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 20 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 21 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, co. 4 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, si provvede alla loro sostituzione, attingendo al primo dei non eletti nell'ultima elezione e, in assenza di nominativi, lo si elegge nella prima Assemblea ordinaria utile. Il/i consigliere/i così eletto/i rimane/gono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla sostituzione dei consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30

(trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del citato codice. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un apposito Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

ART. 23 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto dall'Organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.





1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 25 - SCRITTURE CONTABILI

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 qualora emanato.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.

Art. 27 - Utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

ART. 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

